



Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya

A.C. 1535

Dossier n° 251 - Schede di lettura
9 febbraio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1535
Titolo:	Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009, n. 162
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Furguele
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	9 novembre 2023
assegnazione:	6 dicembre 2023
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, III Affari Esteri e V Bilancio e Tesoro

Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da due articoli, è volta a conferire la **medaglia d'oro al valor militare alla memoria** dei **caduti italiani di Nassiriya**, nonché a modificare il titolo della legge n. 162 del 2009.

Si ricorda che su questa materia sono state presentate anche le proposte di legge [C.1542](#), [C.1554](#), [C.1654](#).

L'attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003

Nell'ambito delle operazioni militari di *peacekeeping* dalle Nazioni Unite avviate in **Iraq**, l'Italia autorizzò una missione chiamata "**Antica Babilonia**", e si stabilì a Nassiriya, nel sud orientale del Paese, **dal luglio 2003**. Tra i compiti del contingente vi era quello di mantenere la sicurezza e riattivare i servizi essenziali, nonché quello di addestrare le forze di sicurezza irachene sciite. Il comando italiano dell'operazione si trovava a 7 chilometri dal centro abitato di Nassiriya, mentre in città i carabinieri e i militari avevano occupato altre due basi, distanti poche centinaia di metri l'una dall'altra: il contingente dell'esercito si era installato nella base Libeccio e i carabinieri nella base Maestrale, nel vecchio edificio della Camera di Commercio.

Il **12 novembre 2003**, alle 10:40 ora locale, un'**autocisterna piena di esplosivo** scoppiò all'ingresso della base Maestrale, presidiata dai carabinieri italiani dell'Unità specializzata multinazionale (MSU), **uccidendo 19 cittadini italiani - 12 carabinieri di stanza nella base, 5 militari e due civili** (un cooperante internazionale e un regista che si trovava a Nassiriya per girare un documentario) e 9 iracheni, fra cui i due attentatori. Inoltre, furono feriti altri 20 italiani e almeno un centinaio di civili iracheni.

L'**articolo 1** della proposta di legge dispone la concessione della **medaglia d'oro al valor militare alla memoria** degli italiani caduti nella **strage di Nassiriya del 12 novembre 2003**. La misura è volta a riconoscerne l'**operato eroico** svolto al servizio della comunità internazionale.

Ricompense al valor militare

Le disposizioni relative alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valore militare, originariamente contenute nel **regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423**, sono successivamente confluite nel Codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo n. 60 del 2010 e, in particolare, negli articoli da 1410 a 1432.

Tali disposizioni individuano la tipologia degli atti che possono dar luogo ad un'onorificenza al valore militare. Le decorazioni sono istituite per **esaltare** quegli **atti di coraggio in imprese belliche**, non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere, che comportano un **grave rischio personale**, e che costituiscono esempi da

imitare per gli appartenenti alle Forze armate (artt. 1410 e 1412). Il Codice contempla la concessione di analogo riconoscimento anche per atti della stessa specie compiuti **in tempo di pace** (art. 1413). L'articolo 1413 specifica inoltre che in tempo di pace **il carattere militare deve essere riconosciuto** a ogni impresa **strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite**, qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore. Se l'impresa tende soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, **anche se l'autore è un militare in servizio**.

La **perdita della vita** può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa **non può, da sola, costituire titolo** a una **decorazione** al valor militare né indurre a una sopravvalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta da una serie di altri elementi del valore, quali l'entità dell'atto di valore compiuto, l'elevatezza degli intendimenti dell'autore, la gravità del rischio e il modo con il quale esso è stato affrontato (art. 1414).

Le decorazioni al valor militare sono: le **medaglie d'oro, d'argento e di bronzo** e la croce al valor militare (che può essere concessa soltanto in tempo di guerra (artt. 1411 e 1413).

Con riguardo al **procedimento di conferimento**, le decorazioni vengono **conferite dal Presidente della Repubblica motu proprio ovvero su proposta del Ministro della difesa** o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza (art. 1415), previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire (1418).

L'articolo 1416 stabilisce che, **per i militari in servizio sotto le armi l'iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato**, e deve essere corredata da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto; *l'iter* delle proposte procede per via gerarchica. Il terzo comma dello stesso articolo precisa che le proposte debbano essere trasmesse all'amministrazione centrale **entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo** che ricorrano **particolari e giustificati motivi**, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a **nove mesi**.

Per i militari in congedo e **per gli estranei alle Forze armate** che hanno compiuto un atto di valore militare, **l'articolo 1417 stabilisce che l'iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili**. La proposta è rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell'articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalità.

Tra i procedimenti di conferimento di onorificenze al valor militare **che derogano** rispetto ai termini e alle modalità di cui **all'articolo 1416**, si segnala la [legge n. 114 del 2017](#) relativa al conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, concessa in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione d'Italia. La legge faceva comunque salvo il conferimento attraverso D.P.R., ai sensi dell'articolo 1415.

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1415 COM, si valuti l'opportunità di specificare il procedimento di conferimento dell'onorificenza.

Per una panoramica di tutte le onorificenze della Repubblica italiana, ivi comprese le medaglie d'oro al valore militare, si rinvia all'apposita [banca dati](#) del Quirinale.

Si ricorda che l'articolo 1925 COM, relativo all'assegno straordinario, prevede che a ciascuna medaglia al valor militare è annesso un **assegno straordinario annuo, esente da ogni imposizione fiscale**, il cui ammontare è fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991:

- a) medaglia d'oro, euro 2.324,05;
- b) medaglia d'argento, euro 413,16;
- c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
- d) croce di guerra, euro 77,46.

Ai sensi dell'articolo 1926 COM, tali assegni straordinari sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, **dei decorati alla memoria** o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del D.P.R. n. 915 del 1978 (recante il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).

Se si tratta di **concessioni fatte alla memoria di persona defunta**, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.

L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è cedibile né sequestrabile. Da ultimo, ai sensi dell'articolo 1927 COM, è ammessa, a domanda, la **reversibilità** del relativo **beneficio** economico.

In considerazione del riconoscimento del predetto assegno straordinario annuo in favore di titolari di medaglie al valor militare e dei conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che la presente proposta di legge potrebbe comportare, *si valuti l'opportunità di un approfondimento in relazione all'introduzione di una apposita copertura finanziaria.*

L'**articolo 2** della proposta di legge in esame modifica il titolo della [legge n. 162 del 2009](#) (Istituzione della «**Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace**»), integrandolo con le parole «**nell'anniversario della strage di Nassiriya**». Come indicato nella relazione illustrativa, lo scopo della modifica in oggetto è specificare la ragione della scelta del **12 novembre** quale

giorno per celebrare la suddetta Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Si rammenta che la **legge 12 novembre 2009, n. 162**, composta da un articolo unico, diviso in cinque commi, ha riconosciuto il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile.

Il **comma 1** specifica che non sono previste riduzioni dell'orario lavorativo degli uffici pubblici, né la Giornata costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione dell'orario scolastico.

Il **comma 2** autorizza le amministrazioni pubbliche a organizzare cerimonie commemorative e celebrative, e a favorire la promozione nelle scuole di studi e di momenti comuni di riflessione sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Il **comma 3** prevede che, in occasione della celebrazione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il Ministero dell'istruzione (oggi "Ministero dell'Istruzione e del Merito") premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione, aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace e della cooperazione tra i popoli. La premiazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** presenta la clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 5** dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In considerazione delle finalità perseguite dalla presente proposta di legge, la base giuridica del provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia "difesa e Forze armate", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Relazioni allegare o richieste

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.